ARS TOSCANA
agenzia regionale di sanità

DECRETO DEL DIRETTORE

n° 23 del 01/03/2024

Oggetto: Contrattazione decentrata integrativa del personale dirigente dell'ARS per l'anno 2023. Approvazione dell'ipotesi di contratto integrativo per la ripartizione delle risorse per l'anno 2023 (solo parte economica) ed autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del medesimo

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "*Disciplina del servizio sanitario regionale*" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell'ARS, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 1320 del 28/10/2019;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 90 del 9 aprile 2021, con il quale la sottoscritta è stata nominata Direttore dell'ARS;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni locali per il triennio 2016-2018 sottoscritto definitivamente in data 17 dicembre 2020;

Richiamato, nello specifico, l'art. 8 del sopra citato CCNL 2016/2018 che prevede che il contratto decentrato integrativo abbia una durata triennale e disciplini tutte le materie di cui all'art. 45 dello stesso CCNL, prevedendo che sia negoziata con cadenza annuale la materia di cui al comma 1 lett. a) del medesimo articolo, attinente i criteri di ripartizione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato;

Visto e richiamato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) 2021-2023-parte normativa del personale dirigente dell'ARS sottoscritto dalle parti in data 17/02/2022;

Dato atto che all'art. 2 del medesimo CCDI si dispone che lo stesso ha durata triennale ed ha efficacia dal momento della sua sottoscrizione definitiva, salvo diversa specifica previsione indicata nei singoli articoli del medesimo, precisando al comma 5 che "*La ripartizione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato è effettuata con cadenza annuale; fino alla nuova intesa continuano ad applicarsi i criteri dettati dalla ripartizione del fondo intervenuta nell'anno precedente*";

Ritenuto pertanto procedere per l'anno 2023, secondo le previsioni contenute nel CCNL Funzioni Locali 2016-2018 e nel citato art. 2.5. del CCDI 2021-2023, a contrattare la sola destinazione annuale delle risorse decentrate per l'anno corrente, fermo restando, per tutto quanto non disciplinato nell'accordo annuale, le disposizioni del CCDI di ARS per il triennio 2021-2023;

Richiamato altresì il decreto del Direttore n. 99 del 04.12.2023, di individuazione preventiva dell'ammontare del fondo delle risorse del fondo di contrattazione decentrata annuale 2023 del personale dirigente dell'ARS, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 57 del nuovo CCNL 2016-2018 nonché di quanto disposto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, come certificato dal collegio dei revisori in data 21.12.2023;

Preso atto che in data 18.12.2023 la delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del Direttore dell'ARS che ne è il presidente e le organizzazioni sindacali territoriali hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto decentrato parte economica per

l'anno 2023 del personale dirigente dell'ARS, il cui testo è allegato al presente provvedimento e conservato, debitamente firmato, agli atti dell'ufficio risorse umane dell'Agenzia;

Rilevato che all'articolo 8, comma 6, del citato CCNL del 17/12/2020, si dispone una procedura di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio da parte dell'organo di controllo competente, prevedendo che l'ipotesi di contratto integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, sia inviata a tale organo (per ARS, il collegio dei revisori) entro dieci giorni dalla sottoscrizione ai fini del rilascio della relativa certificazione e, successivamente, l'organo di governo dell'ente, ove non sussistano rilievi trascorsi quindici giorni, autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

Vista la Circolare n. 25 del 19.7.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei costi del Lavoro Pubblico, Ufficio XVI, recante gli schemi di Relazione illustrativa e di Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 30.3.2011, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che la redazione della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria sulla base degli 'schemi standard' riportati dalla predetta Circolare RGS-IGOP n. 25/2012, è prescritta relativamente a tutti i contratti integrativi formalmente sottoscritti, ivi inclusi i contratti integrativi economici riferiti ad uno specifico anno;

Dato atto della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria alla predetta ipotesi di contratto decentrato annuale, nei documenti allegati al presente provvedimento, inviati con posta elettronica certificata al collegio dei revisori per le debite valutazioni in data 19.01.2024;

Preso atto della mancata sussistenza di rilievi da parte dell'organo di controllo e della conseguente applicazione di quanto disposto dall'art. 8 comma 6 del CCNL 2016/2018 del 17/12/2020 sopra richiamato;

Dato atto che la spesa derivante dall'applicazione dei contenuti economici dell'ipotesi di contratto oggetto del presente provvedimento rientra nella disponibilità del fondo per la contrattazione decentrata del personale dirigente dell'ARS per l'anno 2023, come costituito con decreto del Direttore n. 99 del 04.12.2023, per il quale è stata resa validazione di regolarità contabile;

Dato atto che il presente provvedimento non è sottoposto, per i motivi sopra esposti, a controllo di regolarità contabile;

Rilevata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente riportate, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) per l'anno 2023 parte economica personale dell'area della dirigenza dell'Agenzia Regionale di Sanità, sottoscritta il 18/12/2023 nel testo allegato al presente provvedimento e conservato, debitamente firmato, agli atti dell'ufficio risorse umane;

2. di dare atto e fare proprie la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria alla predetta ipotesi di contratto decentrato integrativo, nei documenti allegati al presente provvedimento e sua parte integrante;

3. di dare atto della mancata sussistenza di rilievi da parte dell'organo di controllo e della conseguente applicazione di quanto disposto dall'art. 8 comma 7 del CCNL 2019/2021 del 16/11/2022;

4. di disporre conseguentemente la sottoscrizione definitiva del predetto contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2023, per la sola parte economica;

5. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ARS ai sensi del D.lgs n. 33/2013, e la successiva trasmissione per via telematica all'ARAN dei documenti concernenti il predetto contratto decentrato integrativo annuale, nei contenuti e con le modalità previste al comma 5 dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001;

6. di assicurare la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sul sito web dell'ARS (www.ars.toscana.it).

Il Direttore
LUCIA TURCO
(firmato digitalmente*)

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARS in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs n. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993."